



Civile Sent. Sez. L Num. 19141 Anno 2015

Presidente: VIDIRI GUIDO

Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 28/09/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 6610-2010 proposto da:

SOLOMITA ANGELO C.F. SLMNGL56E14H438A, PETROSINO

CARMINE C.F. PTRCMN52D15A399G, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI 10, presso

lo studio dell'avvocato FILIPPO BOVE, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti; *procura speciale REP. 38466*

- **ricorrenti** -

2015

**contro**

1588

ENI S.P.A. (già PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI S.P.A., già

INTERMODE TRASPORTI LOGISTICA INTEGRATA S.P.A.) P.I.

00905811006, in persona del legale rappresentante pro



tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

e sul ricorso 8206-2010 proposto da:

SACCUCCI ROMANO, RISALITI ENRICO, PRATESI FABIO, MAZZONI FRANCO, BANTI CARLO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO che li rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

**contro**

ENI S.P.A. (già PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI S.P.A., già INTERMODE TRASPORTI LOGISTICA INTEGRATA S.P.A.) P.I. 00905811006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 5487/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2009 R.G.N. 1438/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE



NAPOLETANO;

udito l'Avvocato BOVE FILIPPO;

udito l'Avvocato COZZOLINO FABIO MASSIMO per delega

verbale SALONIA ROSARIO;

udito l'avv. SANGIANNINO Francesco per delega avv. SCOGNAMIGLIO Renato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

l'accoglimento di entrambi i ricorsi.



RG 6610-10+8206-10 N.5



ud 14-4-15

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, rigettava la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti della Praoil Oleodotti Italiani S.p.A. (già Italmode Trasporti Logistica Integrata S.p.A.) avente ad oggetto la contestazione del trasferimento di ramo d'azienda, indicato convenzionalmente come "Area Centro", cui essi lavoratori del polo di Roma appartenevano, alla BT Trasporti S.p.A. Unipetrol S.P.A. e Logipetrol S.P.A.

A base del *decisum* la Corte del merito, per quello che rileva in questa sede, poneva il fondante rilievo secondo il quale la fattispecie rientrava nel novellato art. 2112 cc comma 5° - come sostituito dal dl n. 276 del 2003 - che, a differenza della precedente formulazione, non prevedeva più il requisito della preesistenza del ramo d'azienda ben potendo questo essere identificato come tale al momento del trasferimento.

Questa sentenza è impugnata, con due separati ricorsi, dai lavoratori in epigrafe sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria.

Resiste con distinti controricorsi, specificati da memoria, l'Eni S.p.A. (già Praoil Oleodotti Italiani S.p.A. e già Italmode Trasporti Logistica Integrata S.p.A.).

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.



Con l'unico motivo di ambedue i ricorsi, i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cc, anche in relazione alle Direttiva nn. 985/50/CE e 23/2001/CE, sostengo, formulando il relativo quesito di diritto, l'erroneità della sentenza impugnata per aver la Corte del merito ritenuto che, a seguito della novella di cui al d.lgs n.276 del 2003, sia venuto meno il requisito della preesistenza del ramo d'azienda non potendosi identificare il ramo d'azienda in una struttura creata *ad hoc* identificata dalle parti come ramo d'azienda solo in occasione del trasferimento.

I ricorsi sono fondati.

La giurisprudenza di questa Corte è oramai orientata nel ritenere operante, anche a seguito del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 il principio per cui per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 cc., deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità - come del resto previsto dalla prima parte dell'art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - presupponendo ciò comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (Cfr. Cass. 12 agosto 2014 n. 17901, Cass. 15 aprile 2014 n. 8757, Cass.4 dicembre 2012 n. 21711 e



nello stesso senso Cass. 8 giugno 2009 n. 13171 e Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481).

Del resto, come pure affermato da questa Corte, non può ammettersi un trasferimento di ramo d'azienda con riferimento alla sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento. Tanto, infatti, contrasterebbe, e con le direttive comunitarie nn. 1998/50 e 2001/23 che richiedono già prima di quest'atto "un'entità economica che conservi la propria identità" ossia un assetto già formato, e con gli artt. 4 e 36 della Cost. che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (sent. n. 115 del 1994 della Corte Cost.) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimenti oggettivi (Cfr. 15 aprile 2014 n. 8757 e Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711 cit.).

Né a diverse conclusioni può indurre la sentenza 6 marzo 2014 della Corte di Giustizia resa nella causa Lorenzo Amatori e altri C-458/12, secondo la quale l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca



un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento.

La richiamata pronuncia, infatti, come già rimarcato da Cass. 12 agosto 2014 n. 17901 cit., interviene su questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Trento che muove dall'errato presupposto che la norma interna, quale quella dettata dall'articolo 2112, comma 5, del codice civile, consente la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma già preesistente al trasferimento, tanto da poter essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Inoltre la sentenza comunitaria va letta, non nel senso che non occorre, ai fini di cui trattasi, il requisito della preesistenza, ma che è consentito agli stati membri prevedere una norma che estenda l'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti anche in caso di non preesistenza del ramo d'azienda.

D'altro canto la stessa Corte, nella citata sentenza, ribadisce che, ai fini dell'applicazione della richiamata direttiva 2001/23, l'entità economica in questione deve in particolare, anteriormente al trasferimento, godere di un'autonomia funzionale sufficiente.

Alla stregua delle svolte considerazioni, pertanto, non è corretta in diritto la sentenza impugnata la quale ha ritenuto che ai sensi del



novellato art. 2112 cc le parti potessero al momento del trasferimento identificare il ramo d'azienda da cedere.

I ricorsi in esame vanno, quindi, accolti.

La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità, farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

PQM

La Corte accoglie i ricorsi cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 aprile 2015

Il Presidente